

COPIA



**COMUNE DI POMARANCE**  
**PROVINCIA DI PISA**

**DELIBERAZIONE N. 88**

In data: 31.05.2011

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA**  
**GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO MONTE CANNETO. PARERE NEGATIVO IN MERITO ALLA INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO.-

L'anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 11.00, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunita in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la **Giunta Comunale**.

All'appello risultano:

MARTIGNONI LORIS	SINDACO	P
BIANCIARDI GIANFRANCO	VICESINDACO	A
CERRI BILLY	ASSESSORE	P
FEDELI LEONARDO	ASSESSORE	P
FABIANI NICOLA	ASSESSORE	A
ANTONELLI LUCA	ASSESSORE	P
PASCO PATRIZIO	ASSESSORE	A
Totale presenti: 4 Totale assenti : 3		

Partecipa il Segretario Generale **Di Carlo Dr. Paolo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARTIGNONI LORIS**, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**N. 88 del 31.05.2011**

OGGETTO: PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO MONTE CANNETO. PARERE NEGATIVO IN MERITO ALLA INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO.-

---

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il progetto relativo alla costruzione di un impianto eolico denominato "Monte Canneto", il cui soggetto proponente risulta essere ENEL GREEN POWER s.p.a;

Rilevato che il suddetto progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico nel territorio del Comune di Monteverdi Marittimo;

Valutato che il soggetto proponente con comunicazione del 15 aprile 2011 ha informato le amministrazioni competenti che tale progetto riguardava a pieno titolo, come amministrazione territorialmente interessata, anche il Comune di Pomarance a differenza di quanto riportato inizialmente.

Considerato che dall'analisi degli atti ricevuti parte dell'opera andrà ad insistere su terreni ricadenti all'interno del patrimonio agricolo forestale regionale, rientranti quindi specificatamente nel demanio regionale, i quali, per essere messi a disposizione del soggetto richiedente, dovranno prima di tutto essere soggetti a procedura di sdemanializzazione, trasformandoli in patrimonio regionale disponibile, ai sensi della L.R. n.77/2004, "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla L.R. 39/2000" ed al relativo Regolamento di attuazione (D.P.G.R. 23.11.2005 n. 61/R) o comunque soggetti a procedura espropriativa, e che di conseguenza potrebbero essere tolti alla fruibilità della collettività locale, trasformando la natura della proprietà da pubblica in privata, ad esclusivo beneficio ed interesse di un soggetto privato;

Valutato inoltre che, intervenendo su un'area boscata soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, le azioni di rimboschimento in aree diverse e lontane, per ragioni evidenti, da quella oggetto dell'ipotetico intervento, pur astrattamente andando a compensare, ai sensi della L.R. Toscana 39 del 2000, le aree forestali trasformate a seguito dell'ipotetica realizzazione dell'impianto, di fatto aggraverebbero, dal punto di vista urbanistico, la situazione esistente nella zona, così come anche meglio specificato nel proseguo della presente deliberazione;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10.09.2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18.09.2010, ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato il quale prevede che "*le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ...*";

Vista la rilevanza data a particolari interessi, sia dal D.Lgs 387/2003, sia dalle linee guida ministeriali sopra richiamate, ove si stabilisce che nell'ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica si deve tenere conto della tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, nonché delle disposizioni in materia di sostegno nel

settore agricolo e considerato che l'eventuale installazione dell'opera di cui all'oggetto confliggebbe con molti dei sopra richiamati valori;

Ritenuto per quanto sopra detto che sia competenza regionale la potestà di concedere l'autorizzazione alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché di individuare i soggetti che conseguono l'autorizzazione stessa, con riferimento a quegli impianti che superino i limiti richiamati dallo stesso Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10.09.2010, ma che nelle more della attuazione della ricognizione da parte della Regione Toscana delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti di fonti rinnovabili, sia imprescindibile e non possibile da parte della Regione Toscana non tener conto degli strumenti pianificatori e di governo del territorio che individuino in modo obiettivo le zone del territorio comunale non idonee alla localizzazione di aerogeneratori dal punto di vista urbanistico, idrogeologico ed ambientale (vedi T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I- 1 aprile 2008, n. 709);

Reputato che quanto sopra detto trovi la propria motivazione nel fatto che, in assenza di valutazione autonoma e distinta da parte della Regione, la stessa non possa non tener conto, in sede di rilascio di autorizzazione unica alla installazione di impianti da fonti rinnovabili, della pianificazione e/o delle limitazioni eventualmente imposte in precedenza dal Comune, in quanto Ente con migliore conoscenza del territorio, nonché avente comunque già fatto valutazione specifica ed autonoma sul tema, anche al fine di non lasciare zone non regolamentate da nessun tipo di normativa;

Considerato che tale interpretazione ha trovato esplicito riscontro nella Sentenza del Consiglio di Stato nr. 2001 del 31 marzo 2011, così come sotto meglio specificato;

Preso atto che il Regolamento Urbanistico del Comune di Pomarance, per la parte approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 in data 28.12.2010, all'art. 21.1.1. delle N.T.A.–*“Disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili- criteri di compatibilità ambientale e paesaggistica”* prevede in generale che: *“1. Costituiscono campo di applicazione del presente articolo gli impianti da installare nel territorio comunale al fine di utilizzare le seguenti fonti di energia rinnovabile quali: fotovoltaica, solare termica, biomasse, eolico. 2. L'installazione di qualsiasi impianto di tipo FER è condizionato, al di là della specifica procedura autorizzativa necessaria, e salvo quelli da prevedere all'interno dei centri abitati, alla redazione di un progetto di paesaggio a garanzia di un corretto inserimento, con specifica verifica e attestazione di coerenza ambientale e paesaggistica rispetto alle componenti di valore di cui all'allegato 12 d delle NTA. Tale progetto di paesaggio, soggetto a parere della commissione del paesaggio, a firma di tecnici con specifica competenza nel settore, dovrà essere corredato di: individuazione delle componenti di valore da salvaguardare, analisi visuale e percettiva, analisi del contesto agricolo al contorno con censimento degli elementi della matrice paesaggistica, indicazione della scelta localizzativa e della tipologia di impianto in rapporto a diverse possibili alternative, visualizzazione e/o renderizzazione della percepibilità dell'intervento, definizione degli interventi di mitigazione. 3. In linea generale la possibilità di inserimento di impianti per produzione di energia FER deve essere commisurata al grado di conservazione/alterazione delle componenti di valore dei caratteri di ruralità del paesaggio. 4. Non è ammessa l'installazione di impianti di cui al presente articolo all'interno dei centri storici del territorio comunale e nelle aree soggette a vincolo di cui all'articolo 136 del codice”;*

Considerato che la localizzazione dell'impianto in questione e la procedura seguita per l'approvazione del progetto di realizzazione dello stesso contrastano con quanto sopra stabilito e richiamato in quanto pur non essendo l'opera prevista nel territorio del Comune di Pomarance, comunque riguarda lo stesso per quanto concerne la realizzazione di

interventi su parte della viabilità a servizio dell'impianto, nonché lo stesso è previsto al margine dei confini comunali;

Preso altresì atto che il medesimo all'art. 21.1.1. delle N.T.A. prevede al comma 11 specificatamente il divieto di installazione di impianti da fonti rinnovabili di tipologia eolica e stabilisce che *"Nell'intero territorio comunale non è ammessa l'installazione di aerogeneratori eolici. Nel caso di aerogeneratori di altezza inferiore a dieci metri (Minieolico) l'ammissibilità è limitata a contesti già urbanizzati per attività produttive"*.

Riscontrato che le suddette previsioni e limitazioni alla realizzazione di impianti eolici previste nel Regolamento Urbanistico del Comune di Pomarance sono il risultato di un lungo percorso partecipativo, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale in tema di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e preso atto che tale progetto è stato concertato con le Associazioni di categoria del territorio, con le associazioni professionali, con la cittadinanza e con i comuni limitrofi;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale N° 50 del 26.07.2010, è stato preso atto delle proposte di controdeduzioni formulate dai progettisti del Regolamento Urbanistico in base all'art. 17, comma 5, della L.R. Toscana N°1/2005 e composte dai seguenti elaborati allegati in originale alla suddetta Delibera;

1. Carta con ubicazione delle osservazioni – Ambito urbano –Ambito rurale
2. Elaborato delle analisi e determinazioni sulle osservazioni pervenute - Illustrazioni cartografiche di supporto

Preso atto che copia della suddetta delibera consiliare n. 50 del 2010, con i relativi allegati, è stata inviata alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa, al Bacino Toscana-Costa ed all'Ufficio del Genio Civile, con nota prot. 7125 del 12.08.2010;

Preso atto che di conseguenza sono state valutate da parte dei suddetti organi anche le previsioni e limitazioni inserite dal Comune di Pomarance in tema di fonti di energie rinnovabili;

Riscontrato, di conseguenza, che le previsioni suddette sono state inserite al termine di un lungo percorso partecipativo con la cittadinanza e sono frutto di un accurato studio di pianificazione e di sviluppo futuro del territorio;

Considerato che Enel Green Power, in sede di relazione paesaggistica, dava atto che *"il Comune di Monteverdi, mediante pubbliche assemblee e dibattiti, ha promosso a tutti i livelli il coinvolgimento della società cittadina sul tema delle scelte energetiche ed ambientali, sottoponendo ad un referendum consultivo (29.04.2007) la scelta del parco eolico, come già proposto nel sito in questione. L'89% dei votanti si è espressa a favore del parco eolico"* (cfr. pag. 17 Relazione paesaggistica), dando particolare rilievo alla circostanza *de qua* con la sottolineatura della medesima;

Ritenuto che, a ben vedere, nello studio suddetto manca analoga argomentazione con riferimento alla comunità del Comune di Pomarance, per la quale allo stato non risulta attuato un analogo processo partecipativo;

Ritenuto che la circostanza sopra evidenziata assume un valore centrale, considerato che proprio dai rilevamenti effettuati dall'ente richiedente – si richiamano sul punto, tra gli altri, i dati in ordine all'analisi dell'impatto potenziale, pagg. 163 e segg. SIA Quadro di riferimento ambientale - emerge che proprio la comunità del Comune di Pomarance, ed

in particolare delle due frazioni di Lustignano e Serrazzano, risulta invero maggiormente danneggiata dell'impianto;

Considerato che, in relazione a tale carenza si ritiene necessario un processo di partecipazione più ampio di quanto messo in atto dal proponente, processo riferito alla comunità di Pomarance, utilizzando gli strumenti previsti dal D.LGS 152/2006 Art. 34 C. 6 (Inchiesta pubblica sullo studio di impatto ambientale) e dal Capo II L.R. 69/2007 (Dibattito pubblico sui grandi interventi) o in alternativa dal Capo IV L.R. 69/2007;

Valutato che, nel Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Pomarance, la classificazione della zona confinante a quella di installazione dell'impianto sia di classe III e che di conseguenza potrebbero essere necessario, ai fini della realizzazione dell'impianto, qualificabile come impianto produttivo-industriale, la modifica del Piano di Classificazione suddetto;

Ritenuto che, nell'ipotesi sopra citata, il Comune di Pomarance, soggetto competente alla modifica del Piano di Classificazione Acustica, non adotterà nessun atto in tal senso;

Considerata la morfologia dell'area interessata e la caratteristica presenza di significativi e rilevanti flussi migratori e di movimenti giornalieri di avifauna, che potrebbero subire enormi effetti negativi dalla eventuale realizzazione dell'impianto eolico ed i possibili danni alla chiropterofauna (evidenziati nel Quadro di Riferimento Ambientale, pag. 137), con conseguenze negative per l'agricoltura, visto il ruolo estremamente importante dei chiropteri nel controllo degli insetti;

Preso atto della vicinanza dell'impianto a zone protette facenti parte della Rete Natura 2000, di particolare importanza per l'avifauna: la Foresta di Monterufoli (SIC-ZPS, distante appena 3 km dall'impianto) ha un importantissimo valore per la biodiversità e presenta il massimo indice di rarità di specie presenti della Provincia di Pisa per quanto riguarda l'avifauna, e considerato che il proponente non ha effettuato la Valutazione d'Incidenza espressamente prevista anche per opere situate al di fuori dei confini delle aree protette, Né è possibile rilevare dal Q.R. Ambientale un'analisi dei possibili effetti dell'opera sulle limitrofe aree protette;

Preso atto dell'opera di riqualificazione del territorio comunale intrapresa dall'Amministrazione Comunale, desumibile anche dagli atti programmatici e di pianificazione già adottati ed approvati, che puntano anche alla diversificazione del tessuto economico esistente, legando lo sviluppo della zona anche al recupero del suolo attraverso l'incentivazione di attività agrituristiche e del turismo;

Reputato che la realizzazione dell'impianto eolico vanificherebbe gli sforzi dell'Amministrazione Comunale nel senso sopra detto e che l'eventuale realizzazione dell'impianto avrebbe sicuramente maggiore effetto impattante, in relazione alla indubbia altezza delle pale eoliche che sarebbero visibili anche a notevole distanza, rispetto alla presenza dei già esistenti impianti geotermici;

Ritenuto che possano ancora ritenersi sussistenti motivi di carenza di istruttoria in relazione alla corretta valutazione dell'impatto visivo dell'impianto, cosa già evidenziata in sede di precedente Conferenza Tecnica di V.I.A., nonostante le integrazioni fornite dal soggetto proponente a seguito di specifica richiesta in sede di conferenza tecnica, in quanto, con particolare riferimento al territorio comunale di Pomarance, si è fatto principalmente attenzione al Capoluogo, non dando adeguato rilievo alle frazioni maggiormente vicine all'impianto, e cioè le frazioni di Lustignano e Serrazzano; Ad

esempio il proponente scrive (Sintesi non Tecnica, pag. 30) *“La realizzazione del Parco Eolico oggetto del presente Studio è prevista nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI); interesserà un’area distante in linea d’aria circa 4,2 km dal centro di Monteverdi Marittimo, 1,6 km dal centro della località Canneto (frazione di Monteverdi M.mo) e circa 15 km dal centro di Pomarance.”*;

Valutato che, seppur come ben noto il territorio comunale, ivi compresa la zona limitrofa a quella individuata come sede dell’eventuale impianto, sia già oggetto di insediamenti industriali aventi un rilevante impatto ambientale, si debba comunque procedere a maggior ragione alla tutela delle parti territoriali ancora incontaminate dal processo industriale, ritenendo in generale che, come dichiarato anche a livello di letteratura scientifica-urbanistica, la realizzazione di nuovi impianti su un territorio già fortemente industrializzato ed antropizzato abbia, per sua natura, un peso impattante, oltre che visivo, anche a livello acustico e di eventuali emissioni atmosferiche, maggiore rispetto a quello che si potrebbe avere in una zona cosiddetta “vergine”;

Ritenuto che ruolo primario di un’Amministrazione Comunale, così come anche quello della Regione, così come si evince dai relativi atti programmatori, sia quello di contemperare la possibile contrapposizione tra l’interesse alla conservazione ambientale e paesaggistica dei luoghi con l’interesse alla realizzazione di impianti di produzione o distribuzione di energia, con massima attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili;

Reputato che, con riferimento a quanto sopra precedentemente affermato, la scelta politica e di sviluppo del Comune di Pomarance sia stata netta e precisa, e cioè, con riferimento alle fonti di energia rinnovabile, quella di prevedere la realizzazione in via pressoché esclusiva di impianti industriali collegati allo sviluppo dell’attività geotermica, così come previsto anche dal Piano Strutturale approvato dal Comune di Pomarance e dal Regolamento Urbanistico approvato, per la parte che qui interessa, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28.12.2010;

Preso atto, in particolare, che nel Piano strutturale del Comune di Pomarance, approvato con delibera N° 42 del 29/06/2007, all’art.9 *“Direttive ambientali”*, punto 9.3 *“Energia”* delle NTA, tra le misure da intraprendere per il territorio di Pomarance finalizzate al raggiungimento degli obiettivi in materia di energia troviamo al punto a) *“..... incentivare l’uso di energie alternative e rinnovabili per il riscaldamento o l’elettrificazione degli edifici, sempre e comunque in armonia con le caratteristiche architettoniche degli insediamenti (...).”* Si può dunque asserire che non è ammesso l’uso delle energie alternative e rinnovabili per la produzione di energia elettrica ai fini commerciali, ad esclusione della geotermia, che trova obiettivi e prescrizioni all’art. 10.2.f) N.T.A. ed all’art. 20 (Sistema funzionale delle attività produttive) dello stesso Piano Strutturale;

Considerato altresì che nel Regolamento Urbanistico del Comune di Pomarance, approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 81 del 28.12.2010, le aree destinate ad insediamenti per la produzione di energia elettrica hanno una loro precisa collocazione e norma, Zone D5- Aree destinate ad insediamenti per la produzione di energia elettrica che troviamo disciplinate all’art. 7.12 delle NTA, e precisa collocazione nelle tavole del regolamento urbanistico stesso;

Rilevato che, nel suddetto regolamento urbanistico, l’area oggetto degli interventi connessi alla realizzazione del parco eolico in esame è individuata quale area marginale ad economia debole sottoambito dell’agricoltura legata alla geotermia per forme d’uso del tempo libero e dell’autoconsumo – Ambito di paesaggio N° 12. Sono rinvenibili, invece, norme all’interno della disciplina del patrimonio edilizio esistente per l’utilizzo delle energie rinnovabili, in conformità con gli obiettivi del PS;

Riscontrato inoltre che, la viabilità a servizio della realizzazione delle torri eoliche, è individuata nel Regolamento urbanistico quale "viabilità minore storicizzata e percorsi cicloturistici" (sistema funzionale del turismo). Il Piano strutturale, all'interno dell'art. 22 (sistema funzionale del turismo), prevede la possibilità di ampliare la rete dei percorsi turistici che diviene essenziale per la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico- culturale. Inoltre il punto 25 dello stesso articolo, prescrive "*.....Per le finalità turistiche dovranno essere in primo luogo riutilizzati e riscoperti i percorsi storici individuati nelle carte del catasto Leopoldino: tali percorsi dovranno essere mantenuti il più possibile con le caratteristiche tipologiche e dimensionali originali, salvo i necessari adeguamenti dovuti alle esigenze delle attività agricole o di mobilità.* Ed al punto 26 *....Compatibilmente con il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole dovranno essere conservati i caratteri tipici del paesaggio naturale ed agrario condizione essenziale per lo sviluppo del turismo ambientale.* Si rileva quindi che l'installazione degli aereogeneratori comprometterebbe la conservazione dei caratteri tipici del paesaggio naturale ed agrario, soprattutto dai centri storici di Lustignano e Serrazzano, in contrasto con gli obiettivi di paesaggio 11 e 12 del Piano Strutturale, che prevedono la valorizzazione dei centri storici come punti ad elevata panoramicità;

Preso atto che, dalla tav. 3.10 dello studio del SIA", individuazione dei siti storico archeologici", si rileva che lungo detto percorso sono stati rinvenuti diversi reperti archeologici, si ritiene importante una specifica valutazione in merito a quanto sopra detto da parte della Soprintendenza Archeologica di Firenze. A supporto di tale valenza ne è testimone lo stesso toponimo del luogo limitrofo, "Poggetto del Tesoro", riportato nelle cartografie;

Considerato che, per quanto riguarda la pianificazione regionale, attualmente si fa riferimento alla delibera di Consiglio Regionale n. 32 del 16/06/2009, che adotta gli elaborati relativi l'implementazione del PIT per la disciplina paesaggistica, con specifico riferimento all'Art. 34bis del PIT, come modificato dalla richiamata delibera di Consiglio Regionale ad oggetto: "Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del piano di indirizzo energetico regionale", che al 1° comma testualmente recita: "*1. La Regione promuove la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ... omissis ... e assicura che il loro inserimento nel territorio toscano avvenga nel rispetto dei valori paesaggistici che lo caratterizzano.*" e continua al comma 6° dando specifiche indicazioni su come la pianificazione di dettaglio debba disciplinare l'installazione degli impianti di cui trattasi, (con altezza al rotore superiore a 25 metri), specificando testualmente "*Ai fini della eventuale localizzazione degli impianti eolici e delle infrastrutture correlate, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, disciplinano l'istallazione di aerogeneratori con altezza al rotore superiore a 25 metri e di altre tipologie di impianti eolici di identica dimensione secondo criteri che garantiscono il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle "schede dei paesaggi ed individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al presente piano, consentendone l'ubicazione unicamente al di fuori dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice....."* Pertanto si ritiene che la localizzazione sul territorio comunale debba essere disciplinata dallo strumenti urbanistici a carattere comunale;

Valutato che il Quadro di Riferimento Programmatico del progetto di impianto eolico prende in esame esclusivamente la compatibilità del progetto stesso con gli Strumenti Urbanistici del Comune di Monteverdi M.mo;

Reputato che, sulla base di tutto quanto sopra espresso, l'eventuale realizzazione dell'impianto non sia conforme agli strumenti della pianificazione ed agli atti di Governo del territorio del Comune di Pomarance;

Ritenuto che, nella localizzazione dell'impianto, o almeno di parte dello stesso, non si sia tenuto debitamente conto della fragilità del territorio, anche dal punto di vista geologico, e della possibile limitrofa esistenza di movimenti franosi;

Valutato, infatti, che riguardo agli aspetti geologici e geomorfologici si rileva la localizzazione di aerogeneratori in prossimità di un'area che, nella carta geomorfologia del Piano Strutturale del Comune di Monteverdi Marittimo è interessata da frana attiva e lineazione tettonica. La relazione geologica difatti evidenzia particolari problemi e necessità di complicate soluzioni tecniche nelle fondazioni per gli aerogeneratori WTG4 e WTG2, mentre gli aerogeneratori WTG1 e WTG4 ricadono in aree classificate a vulnerabilità idrogeologica medio-alta;

Considerato, come sopra richiamato, che, con il D.M. 10/09/10 sono state emanate le Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, prevedendo all'all. 4 un documento dal titolo "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" e all'All.2 "Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative". Non risulta effettuata dal proponente, all'interno del quadro di riferimento programmatico un'analisi della compatibilità del progetto con i suddetti documenti;

Reputato che, nell'ipotesi di realizzazione dell'impianto, si vengano a creare concreti rischi e pericoli per la circolazione dei veicoli e la pubblica incolumità delle persone, legati come sopra detto al funzionamento degli aerogeneratori nelle immediate vicinanze della viabilità esistente;

Preso atto che, le citate Linee Guida Nazionali, tra le possibili misure di mitigazione per evitare incidenti, suggeriscono una distanza minima degli aerogeneratori dalle Strade Nazionali di 150 metri e tale distanza non è rispettata per gli aerogeneratori denominati WTG 3 e WTG 4 (quest'ultimo per di più classificato a pericolosità geologica medio-alta dal proponente);

Ritenuto che la veridicità delle affermazioni sopra fatte possa trovare conferma e riscontro negli articoli riportati in un recente passato sulla stampa locale (Il Tirreno, La Nazione), riportanti fatti avvenuti nelle vicinanze dell'impianto eolico situato nel limitrofo Comune di Montecatini Val di Cecina, in cui la formazione di lastre di ghiaccio sulle pale degli aerogeneratori, poi "sparate" a livello di sede stradale, ha creato evidenti ed immaginabili pericoli alla incolumità pubblica;

Considerato che le succitate Linee Guida Nazionali, e prima della loro emanazione un parere del Consiglio di Stato ha chiarificato alcuni punti della materia, disciplinano in modo dettagliato (All. 2) i possibili rapporti di tipo patrimoniale tra società che gestisce l'impianto e Comuni interessati, e che manca del tutto nelle analisi del proponente una quantificazione, determinata tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale: come si evince dalla Carta di individuazione dell'AIP, dalla carta dell'intervisibilità, e da altri documenti l'impatto dell'impianto ricade sia sul territorio di Monteverdi Marittimo, che in misura forse maggiore sul territorio comunale di Pomarance, e in modo minore ma significativo anche sugli altri Comuni limitrofi come Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina e Monterotondo Marittimo. Per quanto la determinazione delle misure di compensazione sia compito della Conferenza di Servizi (ricordiamo che è del tutto esclusa dalla normativa

qualunque forma di trattativa tra proponente e singoli Comuni ed eventuali atti in tal senso sono da ritenere nulli, essendo la produzione di elettricità da fonte eolica attività libera e non soggetta a concessione) tale quantificazione non può che trovare fondamento nella documentazione del proponente e deve essere valutata negli impatti socioeconomici del progetto;

Considerata la Sentenza del Consiglio di Stato nr. 2001 del 31 marzo 2011 con cui si stabilisce che: *“In primo luogo, l’opera per cui è causa incide sia sulla potestà pianificatoria dei Comuni medesimi per i vincoli che l’impianto determina in ordine alla gestione del loro territorio. Inoltre, l’opera in questione, al di là della zona di territorio in cui deve essere materialmente realizzata, si inserisce comunque, per la sua visibilità e dunque il suo impatto paesistico, in un contesto che include il territorio di altri Comuni, tra cui i predetti. E’ evidente che la modifica di una porzione di questo contesto derivante dalla realizzazione di impianti eolici può far nascere il rischio di alterare la naturale vocazione abitativa, turistica ed agrituristica, con conseguenze negative anche per le popolazioni dei Comuni in questione, nel cui paesaggio si immette.”* Stabilendo la legittimazione all’azione anche di Comuni non direttamente interessati all’impianto ma che subiscono danni per la modifica del paesaggio. Il Comune di Pomarance è quindi interessato all’impianto al di là della porzione minima di territorio interessato e anche nel caso di eventuali modifiche al progetto che lo limitino al territorio di Monteverdi M.mo;

Considerato che il presente atto costituisce atto di indirizzo e di conseguenza non necessita della preventiva acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.;

**Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;**

### **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente atto;
2. Di esprimere, per i motivi sopra sinteticamente esposti ed a tutela della collettività del Comune di Pomarance, la propria assoluta contrarietà alla possibile realizzazione dell’impianto eolico di cui al “Progetto relativo alla costruzione di un impianto eolico denominato Monte Canneto”, proponente ENEL GREEN POWER s.p.a;
3. Di intraprendere le azioni necessarie, ai sensi della normativa sopra richiamata, per garantire un reale processo di partecipazione popolare nella valutazione del progetto;
4. Di riservarsi, ove ne esistano i presupposti e la procedura di realizzazione dell’impianto prosegua favorevolmente nel suo iter tecnico-amministrativo, di intraprendere azioni di qualsiasi tipologia, ivi comprese quelle a carattere giudiziario e legale, atte a garantire la massima tutela degli interessi della propria collettività;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai competenti organi della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, nonché ad Enel Green Power;

**SUCCESSIVAMENTE**

Vista l'urgenza di provvedere, in relazione alla prossimità della scadenza dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni al procedimento, su indicazione del Sindaco e con separata ed unanime votazione;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**IL PRESIDENTE**  
F.to MARTIGNONI LORIS

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Di Carlo Dr. Paolo

---

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

LI, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Di Carlo Paolo**

---

**Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,**

**ATTESTA**

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 88, del 31.05.2011:

- |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> E' stato affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ( <b>ex articolo 124, comma 1, D.Lgs 267/2000</b> ). |
| <input type="checkbox"/> E' stata comunicata, con elenco Prot. n. _____, in data _____ ai signori capigruppo consiliari ( <b>ex articolo 125 D.Lgs 267/2000</b> ).  |

**=> Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:**

- |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ( <b>ex art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000</b> ); |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Di Carlo Dr. Paolo